

Arriva l'allerta preventiva per evitare il fallimento

Dalla Camera primo via libera alla riforma delle crisi di impresa



Giovanni Negri
MILANO

Primo sì per la delega sulla riforma della crisi d'impresa. La Camera ha approvato ieri il disegno di legge che riscrive larghi tratti della Legge fallimentare, con l'introduzione di procedure innovative e inedite come l'allerta e la revisione di istituti cardine come il concordato e la ristrutturazione del debito. Il provvedimento ora passa all'esame del Senato.

«Si tratta di un primo passo importantissimo verso l'approvazione definitiva di una riforma che finalmente modernizza un sistema vecchio di 74 anni» commenta con soddisfazione il ministro della Giustizia Andrea Orlando. «Con questo provvedimento si anticipano le procedure di allerta, si cerca di prevenire il rischio default quando è ancora possibile e si colma la lacuna che riguardava i gruppi di imprese: insomma si contribuisce fondamentalmente alla competitività del Paese che così si allinea ai criteri che, in materia, ispirano gli altri Stati europei».

In una generale prospettiva di favore per gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi, viene introdotta una fase preventiva di allerta, per un'emersione precoce della crisi d'impresa e una sua risoluzione assistita. Questo in generale, nel dettaglio

l'Aula ha rivisto il testo uscito dalla commissione Giustizia, cancellando la segnalazione diretta dei creditori qualificati (Inps e Fisco) all'autorità giudiziaria. Segnalazione che invece andrà effettuata all'organismo di composizione della crisi costituito presso ogni camera di commercio. Cade poi anche la necessità di uno sbocco finale della procedura di allerta davanti all'autorità giudiziaria; non sarà così in ogni caso, come previsto prima dell'Aula, ma solo quando l'azienda versa in condizione di insolvenza: a quel punto l'organismo segnalerà l'insolvenza al pubblico ministero.

Introdotta poi misure premiali per l'imprenditore che si rivolge tempestivamente alla procedura di allerta o che fa ricorso ad altri istituti per la soluzione concordata della crisi. In particolare, oltre ad essere state escluse misure sanzionatorie per coloro che non tengono tali condotte, ha specificato che le misure premiali possono avere carattere patrimoniale o coinvolgere la responsabilità personale. In quest'ultimo caso, infatti, l'imprenditore potrà beneficiare di un esonero dalla responsabilità penale per i reati previsti dalla legge fallimentare (se il danno patrimoniale è di speciale tenuità), attenuanti per tutti gli altri reati e riduzioni di interessi e sanzioni relativi ai debiti fiscali dell'impresa.

E il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferris sottolinea che «sempre più specializzati saranno i magistrati addetti alle procedure concorsuali, individuati grazie ai nuovi criteri delle dimensioni dell'impresa e delle performance degli uffici. Un ap-

I numeri

-4,1%

I fallimenti nei tribunali

Secondo i dati forniti dal ministro della Giustizia nel corso della recente relazione al Parlamento sullo stato dell'amministrazione della giustizia, nel 2016 sono diminuiti i fallimenti iscritti nei tribunali (del 4,1% tra il periodo 2014-2015 e il periodo 2015-2016). Sempre nello stesso periodo si registra anche la flessione delle istanze di fallimento presentate nei tribunali (39.211 contro 41.959 negli anni giudiziari considerati)

14.246

I valori assoluti

In particolare, tra il 1° luglio 2015 e il 31 giugno 2016, nei tribunali italiani sono stati iscritti 14.246 fallimenti contro i 14.849 del corrispondente periodo precedente

3,2%

Aumentano le pendenze

Sempre dei dati della relazione al Parlamento si ricava l'incremento dei fascicoli per fallimento pendenti negli uffici giudiziari. Nel dettaglio si registra un aumento del 3,2%, essendo passate le pendenze dalle 92.066 dell'anno giudiziario 2014-2015 alle 94.969 dell'anno giudiziario 2015-2016

posito albo presso il ministero assicurerà infine trasparenza e indipendenza nella selezione dei professionisti destinati a svolgere funzioni ausiliarie nell'ambito delle procedure».

Facilitato poi, nello stesso quadro, l'accesso ai piani attestati di risanamento e agli accordi di ristrutturazione dei debiti. Semplificate le regole processuali, con la riduzione delle incertezze interpretative, anche di natura giurisprudenziale, che danneggiano la velocità delle procedure concorsuali. In caso di sbocco giudiziario della crisi è prevista, in particolare, l'unicità della procedura destinata all'esame di tutte le situazioni di crisi e di insolvenza; dopo una prima fase comune, la procedura potrà evolvere diventando conservativa o trasformandosi in liquidatoria. Rivista ancora la disciplina dei privilegi che, tra le maggiori novità, prevede un sistema di garanzie mobiliari non possessorie.

Sul fronte delle società a responsabilità limitata sono estesi i casi nei quali è obbligatoria la nomina di un organo di controllo o di un revisore, prevedendo comunque la nomina obbligatoria quando la società presenta alcuni requisiti dimensionali (attivo o ricavi delle vendite superiori a 2 milioni di euro o 10 unità di dipendenti). L'obbligo cesserà quando, per tre esercizi consecutivi, tali limiti non vengono superati. In caso di violazione delle disposizioni sulla nomina dell'organo di controllo può provvedere il tribunale su richiesta di ogni interessato o del Conservatore del registro delle imprese.

La delega in pillole



LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

La procedura di liquidazione giudiziale sostituisce l'attuale disciplina del fallimento. Dominus sarà il curatore, con poteri decisamente rafforzati: accederà più facilmente alle banche dati della Pa, potrà promuovere le azioni giudiziali spettanti ai soci o ai creditori sociali, sarà affidata a lui (anziché al giudice delegato, cui si può eventualmente proporre opposizione) la fase di riparto dell'attivo tra i creditori. Ci sarà però una stretta sulle incompatibilità. La procedura di liquidazione viene potenziata escludendo l'operatività di esecuzioni speciali e di privilegi processuali e limitando la possibilità di azioni di inefficacia e revocatorie. Tra le altre novità: accertamento del passivo improntato a criteri di snellezza e concentrazione; massima trasparenza ed efficienza quanto alla liquidazione dell'attivo; misure acceleratorie per la rapida chiusura della procedura

EFFICACIA

BASSA



ALLERTA PREVENTIVA

Per anticipare l'emersione della crisi d'impresa e facilitare una composizione assistita, viene introdotta una fase preventiva di allerta che può essere attivata direttamente dal debitore o d'ufficio dal tribunale su segnalazione (obbligatoria per fisco e Inps) dei creditori pubblici. In caso di procedura su base volontaria, il debitore sarà assistito da un apposito organismo e avrà 6 mesi per raggiungere una soluzione concordata con i creditori. Se la procedura è d'ufficio, il giudice convocherà in via riservata il debitore e affiderà a un esperto l'incarico di risolvere la crisi trovando un accordo entro 6 mesi con i creditori. L'esito negativo della fase di allerta è pubblicato nel registro delle imprese. L'imprenditore che attiva tempestivamente l'allerta o si avvale di altri istituti per la risoluzione concordata della crisi godrà di misure premiali. Dalla procedura d'allerta sono escluse le società quotate in borsa e le grandi imprese

EFFICACIA

ALTA



L'ORGANISMO E IL COLLEGIO

L'allerta preventiva dovrà essere fatta all'organismo di composizione della crisi e non all'autorità giudiziaria. La legge delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza chiarisce che il nuovo organismo dovrà essere istituito presso ciascuna Camera di commercio, industria e artigianato. È poi stabilito che sarà compito di questa struttura nuova nominare un collegio di tre esperti all'interno del quale uno sarà scelto dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale del luogo in cui l'impresa in crisi ha sede, mentre gli altri due componenti del collegio saranno designati dalla stessa Camera di commercio e dalle associazioni di categoria dei professionisti interessati (in primo luogo, ovviamente, i dottori commercialisti)

EFFICACIA

ALTA



PROCESSO SEMPLIFICATO

In caso di sbocco giudiziario, si adotta un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza: dopo una prima fase comune, la procedura potrà, secondo i diversi casi, evolvere verso soluzioni conservative o liquidatorie. Nel trattare le proposte, priorità viene comunque data a quelle che assicurano la continuità aziendale, purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori, considerando la liquidazione giudiziale come extrema ratio. Si punta poi a ridurre durata e costi delle procedure concorsuali (responsabilizzando gli organi di gestione e contenendo i crediti prededucibili). Quanto al tribunale competente, il giudice sarà individuato in base alle dimensioni e alla tipologia delle procedure concorsuali, assegnando in particolare quelle relative alle grandi imprese al tribunale delle imprese a livello di distretto di Corte d'appello

EFFICACIA

ALTA